



COMUNE DI USSASSAI

PROV. OGLIASTRA

Via Nazionale, 120 - CAP 08040 - USSASSAI

CF/P. IVA 00160240917 - TEL. 0782 55710 - FAX 0782 55890

COMUNE DI USSASSAI

Prot.0002895/2013

Registrazione del 23/09/2013 ore 12:31

Classificazione: 9. 4. 0



ORDINANZA N° 7 DEL 23/09/2013

**FOCOLAIO DI FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE) AZIENDA
IT100NU001 RAPPRESENTANTE LEGALE SIG.RA OLIANAS ASSUNTA**

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della A.S.L. n.° 4, relativamente alla conferma della febbre catarrale degli ovini(BLUE TONGUE) nell'allevamento **OVINI** presente nell'Azienda identificata col codice n.° 100NU001 ubicata in Località **SARRANTZALA**, agro di questo Comune, della quale è rappresentante Legale la Sig.ra **OLIANAS ASSUNTA** nata a Ussassai il 23/09/1938, C.F. **LNSSSNT38P63L514V** e residente a Ussassai in Via San Giovanni n.° 14;

VISTO il D.P.R. N.° 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. N.° 15/58;

VISTO il D.Lg 18/08/2003 n.° 267;

ESAMINATO il D.Lg. 09/07/2003 n.° 225;

VISTO il DAIS N. 48 DEL 16/09/2003;

VISTE le proposte fatte dal Veterinario Ufficiale e ritenuto di dover adottare le stesse al fine d'evitare il diffondersi del contagio;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D.27/07/1934 n.° 1265;

ESAMINATO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. N.° 320 dell'8/02/1954;

VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n.° 34;

VISTA la legge 23/12/1978 n.° 833;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n.° 218;

VISTO il D.M. 20/07/1989 N.° 298 ;

VISTO il Regolamento / CE) n.° 1774/2002 del 03/10/2002, art.1, comma 3;

VISTA la Legge 9 Marzo 1989 n.° 86;

VISTA LA Legge 22 Febbraio 1994 n.° 146;

ESAMINATO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lvo 31/03/1998 n.° 112;

VISTO il D.L.vo 1° Settembre 1998 n.° 333;

VISTO il D.L.vo 22/05/1999 N.° 196;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 1° maggio 2001 e i relativi allegati;

VISTO il Regolamento CE n.° 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento CE n.° 1069/2009 e successive modificazioni;

VISTA la Decisione 2003/218/CE del 27 Marzo 2003;

VISTO il D.L.vo 09/07/2003 n.° 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

ORDINA

Con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. Il sequestro dell'allevamento ;
2. Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di

animali già morti, infetti o suscettibili d'esserlo;

3. Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
4. Il divieto di movimento, di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazione della stessa, salvo nel caso d'immediata macellazione verso impianti situato all'interno della zona di protezione;
5. Il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore d'attività dello stesso, qualora sia possibile;
6. Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
7. L'abbattimento degli animali che il Veterinario Ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
8. La distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento e il sotterramento in conformità alle vigenti disposizioni delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
9. L'effettuazione dell'indagine epidemiologica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza;

Le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a €2.582,28. Chiunque contravvenga all'obbligo d'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, sono soggetti a sanzioni amministrativa e pecuniaria da €258,23 a € 1.291,14.

Dalla Residenza Municipale, li 23/09/2013



IL SINDACO
(Dott. Gian Basilio Deplano)